

(N. 2251-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE SANTERO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 novembre 1957 (V. Stampato n. 2973)*presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**di concerto col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**e col **Ministro delle Finanze**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 NOVEMBRE 1957

Comunicata alla Presidenza il 19 dicembre 1957

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Spagna sulle assicurazioni sociali, conclusa in Madrid il 21 luglio 1956.

ONOREVOLI SENATORI. — La legislazione spagnola di previdenza sociale si applica soltanto ai cittadini spagnoli ed ai cittadini di alcuni Paesi di lingua spagnola. I cittadini degli altri Paesi possono essere ammessi collettivamente alle casse mutue professionali che assicurano notevoli benefici in aggiunta a quelli concessi dal regime generale, su ri-

chiesta della rappresentanza diplomatica del Paese al quale appartengono.

I lavoratori italiani in Spagna, circa 2.000 dei quali molti anziani, non godevano neppure dei benefici minori concessi dal regime generale perchè il Governo spagnolo preferisce risolvere congiuntamente i due problemi: quello del regime generale, quello delle casse

mutue. Il Governo italiano per porre fine al disagio dei nostri operai aveva fin dal 1949 sottoposto al Governo spagnolo un progetto di convenzione per regolare la materia; ma il Governo spagnolo si è deciso soltanto nel 1956 a trattare sul piano internazionale le assicurazioni sociali.

L'Italia è il primo Paese con il quale la Spagna ha concluso una convenzione del genere, che venne firmata a Madrid il 21 luglio 1956.

Questa Convenzione, che si basa sui principi fondamentali che ispirano generalmente le Convenzioni internazionali in materia, ha soddisfatto in grande misura le aspettative dei nostri connazionali: essa risulta composta di tre parti.

La parte prima, nell'articolo 1, dispone la uguaglianza di trattamento dei cittadini italiani e spagnoli ai fini dei regimi assicurativi generali e speciali, obbligatori o volontari comprese le prestazioni familiari, applicabili in ciascun Paese. L'articolo 2 porta l'elenco dei regimi di assicurazione esistenti in Italia ed in Spagna, ai quali si applica la Convenzione.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono alcune eccezioni al principio generale consentendo che determinate categorie di lavoratori (lavoratori di imprese di trasporti, lavoratori al servizio del Governo, ecc.) occupati transitoriamente in un Paese restino assicurati nell'altro.

La parte seconda contiene disposizioni particolari relative ad alcuni rischi.

Per quanto riguarda l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (articoli 5 e 7) è stabilito il beneficio della totalizzazione dei periodi assicurativi o di altra natura compiuti nei due paesi ai fini dell'apertura del diritto alle prestazioni mentre per il calcolo delle prestazioni stesse l'applicazione di tale beneficio dovrà essere regolata con accordi amministrativi.

Nel regime mutualistico spagnolo però (vedi articolo 17) il beneficio della totalizzazione è concesso soltanto riguardo al periodo di lavoro richiesto per le pensioni di vecchiaia; ne è invece escluso il periodo di carenza necessario per maturare il diritto sia alle pensioni di vecchiaia sia alle altre prestazioni dello stesso

regime nel senso che a tale scopo saranno utili solo i periodi stabiliti dalla relativa regolamentazione interna. Ciò è dipeso soprattutto dal carattere sindacale di tale regolamentazione e dalla brevità del periodo stesso che è identico per tutte le prestazioni di detto regime, sia a lungo che a breve termine.

Le prestazioni di detta assicurazione saranno determinate dagli organismi dei due paesi congiuntamente o successivamente a seconda che il diritto risulti aperto nello stesso momento o in momenti diversi in base alla rispettiva legislazione. È altresì prevista la facoltà di non avvalersi della convenzione ed ottenere le prestazioni in base alle singole legislazioni.

Per quanto riguarda l'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali (articoli 8 e 9) viene stabilito che per gli infortuni sul lavoro si applica la legislazione del Paese contraente in cui l'infortunio sul lavoro si verifica. Per le malattie professionali vengono stabilite le regole necessarie per liquidare le prestazioni allorché l'interessato abbia lavorato in occupazioni che ne comportano il rischio o ne abbia manifestato le conseguenze dannose successivamente in entrambi i Paesi.

Gli articoli 10 e 11 contengono le disposizioni relative al pagamento da un paese all'altro o in un terzo paese delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti e le rendite o indennità in capitale per infortunio sul lavoro e malattie professionali. Al riguardo una preventiva autorizzazione dell'organismo debitore al trasferimento dell'interessato da un Paese all'altro è richiesta soltanto per le prestazioni in caso di inabilità temporanea per infortunio sul lavoro o malattia professionale. La corresponsione delle prestazioni come pure il controllo delle condizioni potranno essere effettuati dall'Istituto del Paese ove l'interessato si trovi a carico dell'Istituto debitore dell'altro Paese.

Per quanto riguarda l'assicurazione malattia e maternità, comprese le indennità funerarie e le assicurazioni disoccupazione, gli articoli 12 e 14 e l'articolo 16 rispettivamente stabiliscono il beneficio della totalizzazione dei periodi di lavoro di assicurazione di iscrizione di contribuzione od assimilati compiuti

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nell'altro Paese, ai fini dell'apertura del diritto alle prestazioni nel Paese in cui ha luogo l'ultimo rapporto assicurativo.

L'articolo 15 stabilisce, in via di principio, la continuazione delle prestazioni di malattia o maternità in caso di trasferimento o soggiorno dell'interessato nel Paese di origine a condizioni da determinarsi con particolari accordi amministrativi.

Relativamente agli assegni familiari non si è potuto ottenere, al di là dell'eguaglianza di trattamento stabilita nell'articolo n. 1, alcuna deroga al requisito della residenza delle persone di famiglia nel Paese di lavoro a causa del particolare rigore della legislazione spagnola in tale campo. Tuttavia in un processo verbale firmato a Madrid il 28 marzo 1956 è stato previsto che tale questione, come pure quella della concessione delle prestazioni in natura ai familiari dei lavoratori ed ai beneficiari di pensione e rendite e loro familiari residenti nei Paesi di origine nonché quelli già accennati del periodo di carenza del regime mutualistico spagnolo, potranno essere riesaminati appena le circostanze lo permetteranno; è però da rilevare al riguardo che la quasi totalità degli italiani in Spagna vi risiede stabilmente con le rispettive famiglie e pertanto il caso di famiglie rimaste in Italia può considerarsi eccezionale.

La parte terza della convenzione (articoli 18 a 33) contiene le disposizioni sulla collaborazione amministrativa e le disposizioni transitorie e finali.

Le prime (articoli 18 a 31) hanno lo scopo di facilitare al massimo l'esercizio dei diritti da parte degli interessati che riguardano la

effettuazione del controllo nei Paesi di soggiorno, la tutela diplomatica e consolare, le esenzioni tributarie, la corrispondenza diretta e l'uso della lingua nazionale, la presentazione di istanze e ricorsi, le elezioni di organi, le disposizioni di attuazione, la comunicazione di atti, la risoluzione delle controversie, l'assistenza provvisoria in caso di dubbia competenza, i trasferimenti valutari ed altre formalità.

L'articolo 32 accoglie il principio della retroattività della convenzione per quanto riguarda sia le prestazioni per eventi anteriori alla sua entrata in vigore sia i periodi assicurativi o di altra natura compiuti prima di tale entrata in vigore. Peraltro il principio in questione troverà la sua determinazione negli accordi amministrativi previsti, tenuto presente che finora i cittadini italiani in Spagna non sono stati sottoposti, tranne casi eccezionali, ad alcun regime di previdenza sociale.

La convenzione ha la durata di cinque anni, rinnovabile tacitamente di anno in anno, ed all'articolo 33 viene stabilita la conservazione dei diritti acquisiti e, mediante accordi complementari, anche di quelli in corso di acquisizione in caso di denuncia della convenzione.

Onorevoli senatori, questa convenzione, che è già stata approvata dalla Camera dei deputati, pone fine ad una particolare situazione di disagio dei lavoratori italiani in Spagna. La vostra 3^a Commissione propone perciò l'approvazione del disegno di legge che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la convenzione.

SANTERO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Spa-

gna sulle assicurazioni sociali, conclusa in Madrid il 21 luglio 1956.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.